

ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE

(brevi) istruzioni per l'uso

a cura di **A.L.P.A. Miele**

- L'**Anagrafe Apistica Nazionale** costituisce il sistema ufficiale per regolarizzare la posizione degli apicoltori sul territorio nazionale, disciplinato dalle seguenti leggi (scaricabili online, lettura consigliata):
 - **Decreto 4 Dicembre 2009** : Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;
 - **Decreto 11 Agosto 2014** : Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».
- Tutti gli apicoltori, indipendentemente dal numero di alveari posseduti, hanno l'**obbligo** di registrarsi in Anagrafe.
- La registrazione avviene unicamente via internet, tramite il portale del sistema informativo veterinario (**www.vetinfo.sanita.it**).
- La registrazione in Anagrafe richiede l'inserimento di tutti i dati identificativi dell'apicoltore, dell'attività di apicoltura (definita tale anche se per autoconsumo), e di ciascun apiario posseduto. È obbligatorio individuare ciascun apiario con la località e con le coordinate geografiche (latitudine e longitudine).
- La registrazione può avvenire direttamente ad opera dell'apicoltore o tramite persona delegata. I dati inseriti sono visibili solo dall'apicoltore e dal delegato (se presente).
- Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Dicembre tutti gli apicoltori presenti in Anagrafe hanno l'obbligo di effettuare il **censimento annuale**, ovvero accedere all'Anagrafe e aggiornare la consistenza (= numero alveari e/o sciami) di ciascun apiario, anche qualora il numero non fosse cambiato rispetto all'anno precedente.
- Non è obbligatorio aggiornare durante l'anno la consistenza degli apiari ogni volta che sopraggiunga una variazione del numero di alveari e/o sciami. Le arnie vuote non devono essere denunciate *[quella qui riportata è l'interpretazione più logica e comune della legge, tuttavia su questo punto i testi normativi sono in parte ambigui. Auspichiamo un rapido chiarimento da parte degli organi competenti; nel frattempo rinnoviamo l'invito agli apicoltori alla lettura autonoma delle due leggi citate precedentemente.]*
- L'iscrizione in Anagrafe e il Censimento Annuale sostituiscono qualsiasi precedente tipo di denuncia.
- L'iscrizione in Anagrafe Apistica comporta l'attribuzione automatica di un **Codice Aziendale**, il quale è unico ed esclusivo per ciascuna attività di apicoltura, e comune a tutti gli apiari riconducibili a quell'attività. Il codice così ottenuto sostituisce ogni eventuale codice precedentemente attribuito all'apicoltore.
- L'apicoltore ha l'obbligo di esporre in ciascun apiario il **cartello identificativo** recante il codice attribuito in Anagrafe (stampabile direttamente dal portale dell'Anagrafe Apistica).
- Ogni **nuovo apiario** deve essere inserito in Anagrafe entro 7 giorni dalla sua apertura. Anche l'eventuale chiusura di un apiario deve essere comunicata, tuttavia è possibile portare a zero la consistenza (= numero alveari e/o sciami) di un apiario, senza chiuderlo.
- Le **compravendite e cessioni di materiale vivo** (sciami, nuclei, api regine, pacchi d'api) devono essere registrate in Anagrafe il giorno stesso della movimentazione delle api ad opera di colui che vende o cede le api, tramite compilazione del

documento di accompagnamento. Colui che riceve il materiale vivo deve essere già registrato in Anagrafe al momento della movimentazione delle api (se nuovo apicoltore, può registrarsi inserendo un solo apiario a consistenza zero, in attesa di ricevere i primi gli sciami) e deve indicare a colui che gli fornisce le api i dati relativi all'apiario in cui intende collocarle.

- Le movimentazioni di api per **nomadismo** devono essere inserite in Anagrafe entro 7 giorni dallo spostamento delle api tramite compilazione del documento di accompagnamento. La postazione di partenza e quella di arrivo delle api devono essere registrate in Anagrafe già prima di muovere le api, contrassegnate come "apiario nomade".
- Il **documento di accompagnamento** (per compravendite, cessioni, nomadismo) in certi casi richiede il rilascio di un'attestazione sanitaria (rivolgersi alla propria asl competente per sapere in quali casi è richiesta).
- La cessazione dell'attività di apicoltura deve essere registrata in Anagrafe.
- Per chi non si registra in anagrafe, non effettua il censimento annuale, o comunque in tutti i casi di non conformità dei dati inseriti, in caso di controllo, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 €**, secondo quanto riportato nella **Legge N.154 del 28 Luglio 2016 (art. 34)**.
- Si ricorda infine che l'eventuale richiesta di contributi economici da parte dell'apicoltore potrà avvenire in misura relativa al numero di alveari denunciati in Anagrafe.

Ulteriori informazioni:

- Lettura Testi Normativi
- Numero Verde del Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.sanita.it)
- oppure scrivete un'e-mail ai nostri soci che si occupano di Anagrafe
 - anagrafeapistica1@alpamiele.it (GE/SP)
 - anagrafeapistica2@alpamiele.it (SV/IM)